



Oggetto: annullamento e coeva sostituzione del "Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e ss.mm.ii;

VISTO, il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione, semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell'art. 8 c.1 lettera f) della legge n. 124/2015;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n.150/2009 e s.m.i. di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall'Ente con Delibera Presidenziale n. 150 del 29.04.2022;

VISTO il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la delibera presidenziale n.157 del 6 maggio 2021, con la quale è stato nominato il Segretario Generale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

VISTA la delibera presidenziale n. 269 del 15 novembre 2017, con la quale è stato adottato il "Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale";

DATO ATTO:

- che il citato Regolamento, all'art. 8, comma 1, dispone, tra l'altro: "La rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza in giudizio dell'Ente è attribuita, in via prioritaria e preferenziale, all'Avvocatura interna e, in via subordinata, all'Avvocatura del libero foro o dello Stato in presenza dei seguenti presupposti: a) incompatibilità nella difesa da parte degli avvocati dell'Ente; b) ragioni di continuità difensiva con precedenti gradi di giudizio; c) controversie di particolare complessità o questioni giuridiche di particolare specificità; d) ogni altra situazione congruamente motivata, anche con riferimento ai carichi di lavoro";
- che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale può avvalersi della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura di Stato, in base all'art.6, comma 7, L. 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui "Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'Autorità di Sistema Portuale dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le Autorità di Sistema Portuale posso valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato";

DATO, ALTRESI', ATTO:

- che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (d'ora in poi AdSP MTC) ha formulato, al Segretario Generale, atto di indirizzo prot. n.7980 del 28 marzo 2022 per l'attivazione e definizione del procedimento amministrativo diretto alla modifica del "Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudizio" dell'AdSP MTC, deducendo, testualmente quanto segue:
 - a. rilevato che con delibera n.269/2017 del 15 novembre 2017 è stato adottato il "Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale". Tale Regolamento, all'art.8, comma I, dispone, tra l'altro: "La rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza in giudizio dell'Ente è attribuita, in via prioritaria e preferenziale, all'Avvocatura interna e, in via subordinata, all'avvocatura del libero Foro o dello Stato in presenza dei seguenti presupposti: a) incompatibilità nella difesa da parte degli avvocati dell'Ente; b) ragioni di continuità difensiva con precedenti gradi di giudizio; c) controversie di particolare complessità o questioni giuridiche di particolare specificità; d) ogni altra situazione congruamente motivata, anche con riferimento ai carichi di lavoro. "; analoga disposizione è contenuta nell'art.5, comma 2;



Delibera n. 224/2023

- b. rilevato che, giusta nota n.6915 del 17 marzo 2022 del dirigente dott. Leardi di questa Autorità, dall'anno 2017 all'anno 2021 — relativamente alle spese sopportate per la remunerazione delle difese in giudizio dell' Autorità - sono state impegnate euro 314.702,06 con riguardo alle spese per incarichi interni ed altresì euro 923.272,36 con riguardo alle spese per incarichi esterni. In specie, a) con riguardo alle spese per incarichi interni, vengono in rilievo i seguenti dati: anno 2017: euro 29.500,00; anno 2018: euro 60.840,08; anno 2019: euro 47.000,00; anno 2020: euro 77.286,17; anno 2021: euro 100.075,81; b) con riguardo alle spese per incarichi esterni, vengono in rilievo i seguenti dati: anno 2017: euro 290.127,57; anno 2018: euro 250.394,22; anno 2019: euro 139.862,83; anno 2020: euro 176.744,62; anno 2021: euro 66.143,12;
- c. considerato che l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, può avvalersi della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura di Stato, in base all'art.6, comma 7, L. 28 gennaio 1994,n. 84 secondo cui "Ferma restando la facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'Autorità di sistema portuale dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati del libero foro, le Autorità di sistema portuale possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato.";
- d. considerata l'opportunità, al fine del perseguimento delle esigenze di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art.97 Cost.), che il patrocinio giudiziale dell' Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sia con riguardo alla attività consultiva che con riguardo alla assistenza e rappresentanza in giudizio, venga affidato, in via prioritaria e preferenziale, all'Avvocatura dello Stato - che, oltre alla professionalità e competenza garantita da tale Istituzione, assicura un rilevantissimo ed oggettivo risparmio di spesa - ed in via subordinata all'Avvocatura interna o del Libero Foro in presenza di specifici presupposti (ad esempio incompatibilità, continuità difensiva, carichi di lavoro) congruamente motivati. Infatti il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, giusta la disciplina in materia (art.21 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611), non comporta alcun costo a carico di questa Autorità, salve le spese vive del giudizio (ossia per il contributo unificato delle spese del giudizio);
- e. considerato che, per continuità difensiva, è opportuno che le controversie già affidate ad avvocati dell'Ufficio legale interno dell'Autorità o avvocati del libero foro siano seguite dai rispettivi difensori fino alla loro definitiva conclusione;
- f. tutto ciò evidenziato si formula indirizzo a Codesto Segretario Generale di attivare e definire il procedimento amministrativo diretto alla modifica del "Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale " con previsione che il patrocinio dell' Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, sia con riguardo alla attività consultiva che con riguardo alla assistenza e rappresentanza in giudizio, venga affidato, in via prioritaria e preferenziale, all'Avvocatura dello Stato ed in via subordinata - in presenza di specifici presupposti (ad esempio incompatibilità, continuità difensiva, carichi di lavoro) congruamente motivati all'Avvocatura interna o del Libero Foro; tanto con efficacia ex nunc mantenendo, per continuità difensiva, gli affidamenti pregressi agli avvocati dell'Ufficio legale interno dell'Autorità o avvocati del libero foro fino alla loro definitiva conclusione; apportando altresì le opportune modificazioni conseguenziali."
- con nota prot. 9901 del 19 aprile 2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di modifica del "Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudizio" all' "Ufficio Legale avv. Antonio Del Mese avv. Barbara Pisacane", rappresentandosi che eventuali "osservazioni e/o contributi in merito al procedimento di che trattasi potranno essere trasmessi entro sette giorni dal ricevimento della presente comunicazione allo scrivente nella sua qualità di RdP.";
- che il dirigente dell'Ufficio Avvocatura ha fatto pervenire proprie osservazioni – acquisite al protocollo di questa Autorità al prot. n.10580 del 28 aprile 2022 – con la richiesta "che il procedimento sia espletato con termini e modalità coerenti con le finalità di pubblico interesse di cui alla L. 241/90";

RILEVATO che in attuazione dell'atto di indirizzo del Presidente, e tenuto conto sia del contributo procedimentale che di valutazioni di ordine generale, il "Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudizio" dell'Autorità, così come proposta dal RdP con nota prot. n. 22936 in data 22.09.2022 ed integrata e sostituita con successiva proposta assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 26265 del 04.10.2023, si propone modificato come segue:

- all'art.1, co. 2, va soppresso, perché inutilmente ridondante, il seguente inciso: "in ragione del duplice profilo di 'professionisti' e di 'dipendenti' investiti di particolare responsabilità";
- all'art.2 va modificato il comma 5, con l'eliminazione dell'inciso "sentito il Dirigente dell'Avvocatura", sicché il nuovo testo dovrà essere il seguente: "L'azione e la costituzione in giudizio, le domiciliazioni, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dal Presidente dell'AdSP";
- all'art.2 va sostituito il comma 7 con il seguente: "L'Avvocatura interna esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi affidati al suo patrocinio.";
- all'art.2, comma 8, dopo la parola "L'Avvocatura" va inserita la parola "interna";
- all'art.3, comma 1, dopo le parole "numero di Avvocati" vanno inserite le parole "e dal personale di supporto";



Delibera n. 224/2023

- all'art.3, comma 3, le parole *"di personale amministrativo"* sono sostituite con le parole *"del personale amministrativo necessario"*;
- all'art.3, comma 5, dopo le parole *"secondo un principio di"* vanno inserite le parole *"e crescita professionale"*;
- all'art.4, comma 1, le parole *"e addetti"* vanno sostituite con le parole *"per conto dell'AdSP"*;
- all'art.4, comma 3, dopo la parola *"Ordine"* va inserita la parola *"professionale"*;
- all'art.5 va sostituito il comma 2 con il seguente: *"La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente sono attribuite dal Presidente I.r.p.t. dell'Ente, tramite delibera, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 8"*;
- all'art.5 va sostituito il comma 4, con il seguente *"Il dirigente dell'Avvocatura può nominare, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti e consulenti tecnici, sentito il dirigente interessato, attingendo dall'Albo fornitori in vigore presso l'Autorità"*;
- all'art.5 va modificata la lettera a) del comma 5 con l'eliminazione dell'inciso *"affidando, nell'esercizio di prerogative normativamente previste, gli incarichi di patrocinio e/ o di consulenza legale agli Avvocati interni, esterni o dello Stato;"*;
- all'art.5, comma 5, la lett. d) è sostituita dalla presente: *"esprime i pareri legali, qualora richiesti, al Presidente, agli altri Organi dell'AdSP e al Segretario Generale"*;
- all'art. 6, il comma 1, le parole *"di cui all'Ordine di Servizio n. 34 /2003"* vanno sostituite con le parole *"disciplinate con successivo ordine di servizio del Segretario Generale"*;
- all'art.7, nell'ultimo comma va aggiunto il seguente periodo: *"Il dirigente responsabile dell'Avvocatura trasmette senza ritardo gli atti giudiziari notificati all'AdSP al Presidente per il seguito di competenza in ordine al conferimento degli incarichi di patrocinio."*;
- all'art.8 il secondo periodo del comma 1 va sostituito con il seguente: *"La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente – anche con riguardo alla attività consultiva - è attribuita, in via prioritaria e preferenziale, all'Avvocatura dello Stato e, in via subordinata - in presenza di specifici presupposti - all'Avvocatura interna; a quest'ultimo riguardo, costituiscono specifici presupposti: a) incompatibilità nella difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato; b) i casi di conflitto di interessi tra Autorità e Stato; c) ragioni di continuità difensiva con precedenti gradi di giudizio; d) ogni altra situazione congruamente motivata, anche con riferimento ai carichi di lavoro. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente – anche con riguardo alla attività consultiva – può essere attribuita ad avvocati del libero foro solo per ragioni assolutamente eccezionali da motivare congruamente;*
- all'art.8, il primo periodo del comma 2 va sostituito con il seguente: *"Il conferimento di incarichi di patrocinio avviene a mezzo di delibera presidenziale nel rispetto dei criteri fissati nel primo comma e fermo restando la facoltà di derogare motivatamente agli stessi al fine della migliore tutela dell'interesse dell'Amministrazione. Nel caso che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente – anche con riguardo alla attività consultiva - è attribuita all'Avvocatura dello Stato la relativa delibera presidenziale è comunicata immediatamente all'Organo Legale Erariale. Nel caso che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente – anche con riguardo alla attività consultiva - è attribuita all'Avvocatura interna o ad avvocati del libero foro, il Presidente I.r.p.t. dell'ADSP provvede altresì al rilascio di procura ad litem"*;
- all'art.8 il comma 5 va soppresso;
- all'art.8, il comma 6 va soppresso;
- all'art.9 va soppresso, tenuto conto dell'efficacia non retroattiva del presente regolamento di cui all'art.14, il seguente inciso: *Detto obbligo andrà a regime a partire dall'11 ottobre 2017, secondo le regole pubblicate con DM pubblicato nella G.U. del 11/10/2016;*
- all'art. 10 è aggiunto il seguente comma: *"Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi dell'AdSP."*
- all'art.12, il comma 2 va sostituito con il seguente: *"Per quanto attiene i compensi professionali si fa espresso rinvio al "Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'avvocatura dell'AdSP approvato con deliberazione Presidenziale n. 02/2022"*.
- all'art. 14 è aggiunto il seguente comma: *"Le modifiche operate al Regolamento avranno efficacia ex nunc, con mantenimento, per continuità difensiva, degli affidamenti pregressi agli avvocati dell'Ufficio legale interno dell'Autorità o agli avvocati del libero foro fino alla loro definitiva conclusione con statuizione irrevocabile. Fermo restando quanto disposto dall'art.8, co.2, primo periodo"*;

RITENUTO:



Delibera n. 224/2023

- che le proposte di modifiche innanzi riportate realizzano in modo equilibrato le finalità individuate nell'atto di indirizzo presidenziale; difatti, l'attribuzione, in via prioritaria e preferenziale, all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Ente – anche con riguardo alla attività consultiva - realizza al massimo grado le esigenze di efficacia ed economicità dell'Autorità tenuto conto sia della professionalità e competenza garantita dall'Avvocatura dello Stato e sia della circostanza che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, giusta la disciplina in materia (art.21 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611), non comporta alcun costo a carico di questa Autorità, salve le spese vive del giudizio (ossia per il contributo unificato delle spese del giudizio), laddove a) il patrocinio a mezzo dell'Avvocatura interna comporta oneri economici nella evenienza che il giudizio si definisca positivamente per l'Autorità e le spese siano compensate, b) il patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro comporta in ogni caso oneri economici per il pagamento degli onorari ai professionisti;
- che quanto rilevato trova conferma nel trend delle spese sopportate - anno per anno - dall'Autorità nei casi di difesa a mezzo dell'Avvocatura interna ed a mezzo degli avvocati del libero foro;
- che l'attribuzione, solo in via eccezionale, agli avvocati del libero foro della rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'Ente – anche con riguardo alla attività consultiva – realizza, intuitivamente, anch'essa al massimo grado, le esigenze di economicità ed efficacia dell'Autorità

RITENUTO che le proposte di modifiche innanzi riportate, in attuazione dell'atto di indirizzo presidenziale, disegnano un modello defensionale coerente con la normativa primaria (art.6, comma 7, L. 28 gennaio 1994, n. 84), peraltro attuato anche in altre Autorità di Sistema;

PRECISATO che, al fine di garantire le prerogative presidenziali, il presupposto della continuità difensiva, fissato dall'art.8, comma 1, può essere derogato dal Presidente al fine della migliore tutela dell'interesse dell'Amministrazione;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in capo ai soggetti di cui all'articolo 6 bis L. 241/1990;

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, comma 4, lett.c) della L. 28 gennaio 1994 n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

arch. Giuseppe Grimaldi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. di annullare il "*Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale*", approvato con delibera presidenziale n. 157/2021;
2. di approvare l'unito "*Nuovo Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale*", che sostituisce quello annullato;
3. di notificare il presente atto:
 - all'avv. Antonio Del Mese;
 - all'avv. Barbara Pisacane;
 - all'Ufficio Avvocatura;
 - all'Avvocatura dello Stato;
4. di trasmettere il presente atto al RPCT e all'Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente.

Napoli, 04.10.2023

IL PRESIDENTE

avv. Andrea Annunziata



**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA
IN GIUDIZIO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

Articolo 1

(Natura e struttura dell'Avvocatura)

1. L'Avvocatura interna dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centrale (d'ora in avanti ADSP) è costituita da dipendenti avvocati, iscritti - per conto dell'Ente e ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 convertito con Legge 22.01.1934 n. 36 nonché ai sensi della L. 31.12.2012 n. 247 - nell'elenco speciale annesso all'Albo dell'Ordine degli Avvocati ("Albo speciale") e da personale amministrativo di supporto. I dipendenti avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e rispondono, nell'espletamento del mandato professionale, direttamente ed unicamente al Presidente dell'Autorità di Sistema portuale, d'ora in avanti AdSP, autorizzato al rilascio ex lege della procura alle liti.
2. Gli avvocati incardinati presso l'Avvocatura interna rappresentano un'area di funzioni di peculiare interesse e svolgono la loro attività in conformità alla normativa, anche deontologica, disciplinante la relativa professione.
3. L'Avvocatura interna provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'AdSP secondo le norme di Legge e del presente regolamento.
4. Nell'ambito delle proprie competenze l'attività dell'Avvocatura interna è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie con indipendenza dall'apparato amministrativo e viene loro garantita autonomia decisionale e logistica nello svolgimento del munus difensivo, conformemente ai principi fissati dalla Legge sull'Ordinamento professionale e dalle norme regolamentari sulla cui osservanza vigila il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente. Agli stessi non possono essere assegnati incarichi e funzioni in violazione dell'ordinamento professionale forense.
5. All'Avvocatura interna è garantita idonea strumentazione telematica, funzionalmente e ineludibilmente preordinata al necessario esercizio del mandato in un contesto caratterizzato dalla natura telematica dell'attività giudiziaria, nonché dotazione tecnica e di studio, supporto di personale tecnico e amministrativo funzionalmente dipendente dall'Avvocatura medesima, qualitativamente e quantitativamente proporzionati al tipo e alla quantità di affari affidati al servizio.
6. L'AdSP promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale (art. 23 L. n. 247 /2012).

Articolo 2

(Funzioni e compiti)

1. L'AdSP, ai sensi dell'art. 6 della L. 84/94 come modificato dal D. Lgs. 169/2016, "*... ha facoltà di attribuire l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno o ad avvocati del libero foro ... le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ...*".
2. Compito principale dell'Avvocatura interna è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi dell'AdSP attraverso l'attività di consulenza, la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Ente nelle controversie in cui lo stesso è parte. Ad essa sono affidati, pertanto, tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 recante "*Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*", convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36 e dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In particolare, l'Avvocatura interna rappresenta, assiste e difende l'AdSP in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile), amministrative e tributarie, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale. Facendo salve le ipotesi in cui l'AdSP può stare in giudizio attraverso un proprio funzionario.
4. L'AdSP, sentito il dirigente dell'Avvocatura, può sempre nominare periti di parte, esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
5. L'azione e la costituzione in giudizio, le domiciliazioni, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dal Presidente dell'AdSP.
6. La procura generale e/o speciale alle liti è conferita dal Presidente l.r.p.t. dell'AdSP, per ogni singolo grado di giudizio.
7. L'Avvocatura interna esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi **affidati al suo patrocinio**.



8. L'Avvocatura **interna**, su richiesta degli Uffici interessati, fornisce consulenza giuridica e redige pareri legali, su questioni di puro diritto di particolare complessità.
9. Ulteriori compiti possono essere affidati all'Avvocatura previa motivata decisione e specifico mandato conferito dal Presidente dell'AdSP.

Articolo 3 (Composizione dell'Avvocatura)

1. L'Avvocatura interna è composta da un numero di avvocati **e dal personale di supporto** rapportato alle esigenze funzionali dell'Ufficio di cui uno, abilitato al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, con funzione di dirigente coordinatore che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della Legge professionale (art. 23 L. 247 /2012).
2. Per rivestire, o acquisire, la qualifica di Avvocato dell'AdSP si deve essere abilitati ad esercitare la professione legale ed essere iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. n. 1578/ 1933 convertito con L. 22.1.1934 n. 36 ed aver esercitato, patrocinando contenzioso preferibilmente nelle materie di civile ed amministrativo, la professione di avvocato per almeno cinque anni prima dell'assunzione dell'incarico o, in caso di personale interno, aver prestato ininterrottamente, per lo stesso periodo, servizio presso l'Avvocatura prima dell'assunzione dell'incarico.
3. L'Avvocatura interna si compone, altresì, **del personale amministrativo necessario**, per lo svolgimento delle attività, anche afferenti adempimenti giudiziari, in relazione alle esigenze organizzative.
4. Le spese di iscrizione nell'elenco speciale, annesso all'Albo Professionale, sono a carico dell'AdSP, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta nell'interesse esclusivo dell'Ente.
5. In applicazione del *"Regolamento per la formazione permanente"* approvato dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Ordine di appartenenza, tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno la facoltà di partecipare agli eventi organizzati dai soggetti preposti, in ogni caso secondo un principio di economicità **e crescita professionale**. Le spese di partecipazione sono a carico dell'AdSP.

Articolo 4 (Funzioni dell'Avvocato, autonomia ed esercizio del mandato)

1. Le prestazioni degli Avvocati iscritti nell'elenco speciale **per conto dell'AdSP** sono soggette alle norme che disciplinano la professione forense, nonché ai principi contenuti nel Codice deontologico Forense ed ispirate alla tutela della autonomia ed indipendenza nell'esercizio delle funzioni.
2. Viene garantita l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocato interno, al quale viene assicurato il libero esercizio del ministero in conformità ai principi fissati dalla Legge sull'ordinamento forense (L. 247 /2012), dal Codice deontologico, nonché dalle norme regolamentari fissate dagli Ordini territorialmente competenti, i quali, istituzionalmente, nell'esercizio delle prerogative loro conferite dalla legge, sono preposti alla vigilanza sul relativo rispetto da parte dell'Ente e degli iscritti.
3. L'ASP si conforma alle regole fissate nei regolamenti sugli elenchi speciali degli avvocati presso l'Ordine **professionale** territoriale, adottati ai sensi della L. 247 /2012, a garanzia dell'attuazione degli inderogabili e precettivi principi contenuti nella Legge professionale, rispetto al quale si coordina ai fini della più efficace tutela, a garanzia del migliore funzionamento dell'ufficio.
4. Nell'espletamento del mandato professionale, tra gli avvocati e il Dirigente avvocato coordinatore, conformemente alla disciplina in materia di ordinamento forense, non esiste rapporto di subordinazione, se non nei limiti e nei sensi di cui al successivo art. 5, né di gerarchia funzionale, rispondendo gli stessi direttamente al legale rappresentante dell'ente.
5. La prestazione di lavoro del dipendente avvocato, pur non dovendo essere svolta con una rigida organizzazione oraria, sia pur se con esclusivo riferimento alle attività legali, deve ispirarsi a forme di flessibilità nella gestione degli incarichi, in modo da garantire un efficace svolgimento del mandato innanzi agli uffici giudiziari, nonché nell'espletamento di tutte le attività direttamente e indirettamente correlate alle fasi precontenziose, contenziose ed extragiudiziali.

Articolo 5 (Funzioni dell'avvocato dirigente coordinatore)

1. Responsabile dell'Avvocatura interna è l'avvocato dirigente coordinatore il quale provvede alla direzione dell'Avvocatura e al coordinamento degli avvocati alla stessa assegnati, garantendone lo svolgimento delle funzioni professionali in autonomia.
2. **La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente sono attribuite dal Presidente I.r.p.t. dell'Ente, tramite delibera, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 8.**



3. L'Avvocatura interna segue l'evolversi del contenzioso, curando i rapporti con i legali esterni e provvedendo, infine, a verificare la congruità delle competenze professionali da calcolarsi nel rispetto della normativa vigente. Detta verifica può essere demandata anche all'Avvocatura dello Stato.
4. Il dirigente dell'Avvocatura può nominare, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti e consulenti tecnici, sentito il dirigente interessato, **attendendo dall'Albo fornitori in vigore presso l'Autorità.**
5. Nell'esercizio delle proprie competenze l'avvocato dirigente coordinatore:
 - a) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura;
 - b) promuove l'esame collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché la condivisione in via generale dell'impostazione della strategia difensiva;
 - c) distribuisce il lavoro curando l'assegnazione e il disbrigo degli affari amministrativi e consultivi agli avvocati e ai dipendenti in servizio presso l'Avvocatura, tenendo conto dell'esperienza e delle conoscenze acquisite sul campo e comunque possedute nelle materie trattate, nonché dei carichi di lavoro garantendo, in ogni caso, la parità di trattamento;
 - d) esprime i pareri legali, qualora richiesti, al Presidente, agli altri Organi dell'AdSP e al Segretario Generale;**
 - e) sovrintende all'organizzazione della struttura provvedendo alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, ivi compresa l'adozione e la sottoscrizione degli atti all'uopo necessari;
 - f) cura direttamente i rapporti con gli Organi di vertice e di rappresentanza dell'AdSP, informandoli sull'andamento dell'attività dell'Avvocatura interna.
6. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura interna e della specificità dei compiti attribuiti agli avvocati, non assimilabili a quelli degli altri uffici, che si esplica anche al di fuori della sede dell'Avvocatura e in orari diversi da quelli stabiliti per gli altri dipendenti dell'AdSP, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta sempre e comunque con modalità compatibili con le esigenze di servizio.

Art. 6

(Dovere di collaborazione)

1. Le strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura interna ed esterna, nei termini e con le modalità **disciplinate con successivo ordine di servizio del Segretario Generale** e compatibili con le esigenze discendenti dal nuovo Processo Telematico, una relazione scritta, le informazioni, documenti ed i supporti tecnici e professionali (in formato elettronico, editabile, e cartaceo) necessari per la gestione delle controversie e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente le stesse.

Art. 7

(Ulteriori attività)

1. Oltre ai compiti di cui agli articoli precedenti, che rivestono comunque carattere di priorità, l'Avvocatura interna fornisce consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto o di particolare complessità agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente.
2. L'Avvocatura interna, inoltre, compatibilmente con l'esercizio dell'attività giudiziale, svolge anche le seguenti attività di assistenza legale su richiesta degli organi istituzionali e direzionali dell'Ente:
 - ▶ esamina i progetti di regolamento e i capitolati redatti dagli uffici amministrativi;
 - ▶ predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione degli Uffici interessati, o esprime pareri sugli atti redatti dagli uffici amministrativi;
 - ▶ collabora nella redazione di contratti o convenzioni di particolare complessità;
 - ▶ suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
 - ▶ recupera i crediti vantati dall'Amministrazione su richiesta dei singoli Uffici cui compete, a tale scopo, fornire adeguata documentazione che attribuisca alle ragioni di credito i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;
 - ▶ collabora nella risoluzione delle questioni concrete, purché giuridicamente rilevanti;
 - ▶ istruisce le pratiche amministrative afferenti i danneggiamenti in ambito portuale, relazionandosi con il broker assicurativo e gli uffici competenti.
3. L'istruttoria e la responsabilità delle pratiche, dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi interessati dall'attività di assistenza e/o consulenza giuridica da parte dell'Avvocatura interna, rimangono in ogni caso e ad ogni effetto di Legge in carico all'Amministrazione.



4. Gli Uffici di Segreteria dell'Ente o quelli comunque addetti alla ricezione degli atti ricevono tutti gli atti giudiziari notificati tramite Ufficiale giudiziario all'Amministrazione ed al suo legale rappresentante. In ogni caso gli Uffici "riceventi" devono trasmettere senza alcun ritardo, all'Avvocatura, gli originali degli atti giudiziari notificati all'AdSP. **Il dirigente responsabile dell'Avvocatura trasmette senza ritardo gli atti giudiziari notificati all'AdSP al Presidente per il seguito di competenza in ordine al conferimento degli incarichi di patrocinio.**

Articolo 8

(Conferimento degli incarichi di patrocinio)

1. Il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico di patrocinio legale, sia pur se presidiato da specifiche disposizioni anche comunitarie, si appalesa incompatibile con la normativa dei pubblici appalti, essendo qualificato dall'aleatorietà *dell'iter* del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 2730 del 11.05.2012). **La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente – anche con riguardo alla attività consultiva – è attribuita, in via prioritaria e preferenziale, all'Avvocatura dello Stato e, in via subordinata - in presenza di specifici presupposti - all'Avvocatura interna; a quest'ultimo riguardo, costituiscono specifici presupposti:**
 - a) incompatibilità nella difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato;
 - b) i casi di conflitto di interessi tra Autorità e Stato;
 - c) ragioni di continuità difensiva con precedenti gradi di giudizio;
 - d) ogni altra situazione congruamente motivata, anche con riferimento ai carichi di lavoro.**La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente – anche con riguardo alla attività consultiva – può essere attribuita ad avvocati del libero foro solo per ragioni assolutamente eccezionali da motivare congruamente.**
2. Il conferimento di incarichi di patrocinio avviene a mezzo di delibera presidenziale nel rispetto dei criteri fissati nel primo comma e fermo restando la facoltà di derogare motivatamente agli stessi al fine della migliore tutela dell'interesse dell'Amministrazione. Nel caso che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente – anche con riguardo alla attività consultiva - è attribuita all'Avvocatura dello Stato la relativa delibera presidenziale è comunicata immediatamente all'Organo Legale Erariale. Nel caso che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente – anche con riguardo alla attività consultiva - è attribuita all'Avvocatura interna o ad avvocati del libero foro, il Presidente I.r.p.t. dell'ADSP provvede altresì al rilascio di procura ad litem. Il dirigente Responsabile dell'Avvocatura individuerà il legale affidatario (interno o esterno) in ossequio a quanto disposto al precedente punto 1 e ai successivi punti 3 e 4 del presente articolo.
3. L'Avvocato esterno viene individuato nella short list pubblica aperta (ripartita dall'Avvocatura, a titolo esemplificativo, nelle sezioni civile, penale, amministrativa, recupero crediti, lavoro e fallimentare) collocata, in ossequio ai principi contenuti nel complessivo impianto anticorruzione, sul sito web istituzionale dell'ADSP, sezione Amministrazione Trasparente. L'individuazione dell'Avvocato esterno, non sottovalutando l'elemento fiduciario (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Commissione Speciale, parere n. 2109 del 6.10.2017), avverrà con criteri di rotazione e nel rispetto dei principi di competenza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. In apposita convenzione saranno disciplinati l'oggetto dell'incarico e il compenso professionale che, prefissato ai sensi del D.M. 55/2014 del Ministro di Giustizia, potrà essere ribassato o aumentato con scelta motivata in ossequio al principio di discrezionalità tecnica, insindacabile in sede giurisdizionale.
4. Gli avvocati del libero Foro vengono individuati sulla scorta dei seguenti elementi:
 - a. curriculum professionale contenente le competenze professionali possedute;
 - b. possesso dell'eventuale abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori;
 - c. esperienze professionali maturate nel settore o nei settori nei quali è stato eventualmente manifestato l'interesse;
 - d. comprovata disponibilità e tempestività, anche informativa, delle attività professionali espletate;
 - e. evidente consequenzialità e complementarietà con altri precedenti incarichi aventi lo stesso oggetto con quello da assegnare.



Art. 9

(Polizza assicurativa)

1. Ai sensi dell'art. 12, L. 247 / 12 (legge professionale), tutti avvocati sono tenuti ad assicurarsi contro i rischi conseguenti alla professione forense svolta pena la cancellazione dall'albo, al pari del versamento della tassa annuale.
2. L'AdSP si farà carico degli oneri economici derivanti dalla stipula della predetta polizza assicurativa avente ad oggetto la copertura della responsabilità professionale, per eventuali danni cagionati nell'esercizio delle funzioni espletate, in nome e per conto dell'Ente, da parte degli avvocati dipendenti.

Art. 10

(Atti sottratti all'accesso)

1. Ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7.8.1990 n. 241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti al diritto di accesso i seguenti documenti:
 - a) gli atti e scritti difensivi e le relative consulenze tecniche;
 - b) i pareri legali resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b);
 - d) i rapporti e gli atti di promozioni di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.
2. **Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi dell'AdSP.**

Articolo 11

(Pratica professionale)

1. Presso l'Avvocatura interna può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato.
2. Il Presidente dell'AdSP, sentito l'avvocato dirigente responsabile dell'Avvocatura, ha facoltà di interrompere, in qualsiasi momento e con preavviso di quindici giorni, il rapporto tra il praticante e l'Ente.
3. La pratica forense presso l'Avvocatura interna non dà diritto per l'assunzione alle dipendenze dell'AdSP.

Art. 12

(Rinvio e abrogazioni)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel R.D.L. 30 ottobre 1933, n. 1611 *"Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"*, nel R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 convertito con Legge 22.01.1934 n. 36 nonché nella Legge professionale n. 247 del 31.12.2012.
2. **Per quanto attiene i compensi professionali si fa espresso rinvio al "Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell'avvocatura dell'AdSP approvato con deliberazione Presidenziale n. 02/2022.**

Art. 13

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla data di registrazione della delibera che lo approva.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alla normativa professionale in materia nonché al CCNL lavoratori portuali e alla Contrattazione decentrata, ove compatibile.

Art. 14

(Clausola di salvaguardia)

1. Il Consiglio di Stato, Commissione Speciale, con Parere n. 2109 del 6.10.2017 espresso sulla "Linee guida ANAC per l'affidamento dei servizi legali" ha imposto all'Authority Anticorruzione l'acquisizione delle indicazioni del Consiglio Nazionale Forense (Ente pubblico di rappresentanza dell'Avvocatura Italiana); del Ministero di Giustizia (amministrazione vigilante sugli ordini professionali); del Ministero delle Infrastrutture (soggetto chiamato a dare attuazione alle disposizioni del Codice dei Contratti) e, in ultimo, del Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (limitatamente al divieto di gold plating). Per la suesposta ragione, terminato il suindicato procedimento, sarà cura di questa ADSP verificare la compatibilità dei principi ivi espressi con quelli presenti in questo Regolamento e, nella denegata ipotesi di conflitti, provvedere al loro superamento con un procedimento di armonizzazione.



Delibera n. 224/2023

- 2. Le modifiche operate al Regolamento avranno efficacia ex nunc, con mantenimento, per continuità difensiva, degli affidamenti pregressi agli avvocati dell'Ufficio legale interno dell'Autorità o agli avvocati del libero foro fino alla loro definitiva conclusione con statuizione irrevocabile, fermo restando quanto disposto dall'art.8, co.2, primo periodo.**